



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 174 del 22 APR. 2016

OGGETTO: Premium HCP 2012 - Progetto "Amministratore di sostegno" più linee guida.
Presa d'atto.

L'anno duemila sedici il giorno ventidue del mese di Aprile in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
CALCARA Paolo
SIGNORELLO Girolamo
STUPPIA Salvatore
RIZZO Giuseppe
MATTOZZI Matilde

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE il Distretto D54 è stato accreditato e convenzionato per la realizzazione del progetto Home Care Premium 2012 e Home Care Premium 2014;

CHE è stato firmato l'accordo di programma dal Sindaco del Comune di Castelvetro in qualità di Presidente del Distretto D54 per la realizzazione delle suddette progettazioni;

ACCERTATO che il Regolamento di adesione Home Care Premium 2012 prevede un budget da destinare a prestazioni aggiuntive non disciplinate dal Regolamento di Adesione Definitivo, quale Premium alla progettazione;

CONSIDERATO che il Distretto D54 ha presentato, seguendo le indicazioni stabilite dall'INPS, Scheda Tecnica Progettuale denominata "Amministratore di sostegno", inerente quanto sopra, privilegiando l'aspetto dell'innovazione e della replicabilità, su cui l'INPS ha espresso parere favorevole;

VISTA la delibera del Comitato dei Sindaci n.1 del 06/04/2016 con cui viene approvata la suddetta scheda progettuale con le relative linee guida ed il Verbale n. 5 del 06/04/2016 che si allega al presente atto sotto le lettere "C" per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno e necessario prendere atto del suddetto progetto e delle linee guida che si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B" per farne parte integrante e sostanziale, in coerenza con gli obiettivi di programmazione di questa Amministrazione Comunale;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

Con voti favorevoli ed unanimi;

DELIBERA

1. **PRENDERE ATTO** della presentazione della Scheda Tecnica Progettuale denominata "Amministratore di sostegno" di cui alla lettera "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **PRENDERE ATTO** delle linee guida di cui all'allegato "B" parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, per la regolamentazione del progetto di cui al punto 1.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetro, li 22 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Premium Home Care Premium 2012



per la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali

Scheda tecnica Progettuale "Amministratore di Sostegno"

aa



Distretto Socio-sanitario D54
Castelvetrano comune capofila



Scheda tecnica Progettuale

“Amministratore di Sostegno”

Premium Home Care Premium 2012
per la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali

Le premesse di senso: i principi ispiratori della legge n° 6 del 2004

La legge n° 6 del gennaio 2004 riforma il Codice Civile e trasforma il vecchio capitolo sulla “Tutela delle persone incapaci” in un nuovo capitolo intitolato “Misure di protezione per le persone prive in tutto o in parte di autonomia”. La finalità della legge (art.1) è quella di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana”: per raggiungere tale obiettivo si istituisce una nuova misura di protezione giuridica, l’Amministrazione di Sostegno, e una nuova figura, l’Amministratore di Sostegno (AdS). Prende così avvio una profonda trasformazione culturale che muove verso una protezione giuridica delle persone fragili calibrata sulle effettive esigenze ed aspirazioni, inserita nel progetto individualizzato ed in grado di fornire garanzie per la qualità di vita senza blindare la capacità di agire della persona nelle aree dove non si è evidenziato alcun bisogno o dove risulta già sufficientemente “protetta” dall’ambiente sociale in cui vive, se non dalla stessa patologia.

La legge 6/2004 attiva così nuovi livelli di responsabilità, definisce nuovi ruoli e nuovi compiti: le famiglie sono chiamate ad essere protagoniste e ad assumere con competenza questo ruolo di Amministratori di Sostegno per il proprio componente fragile; i servizi sociali e sanitari sono tenuti a proporre il ricorso per la nomina di un AdS quando ne ravvisano la necessità e in sostituzione della famiglia; i giudici tutelari sono posti in forte connessione con famiglie e istituzioni; gli enti pubblici, gli enti con personalità giuridica (associazioni, fondazioni, ecc.), le organizzazioni di volontariato possono assumere una funzione attiva all’interno del sistema di protezione giuridica per la persona con ridotte capacità di autonomia personale assumendo il compito o sostenendo famiglie e volontari con azioni concrete; i singoli cittadini possono svolgere un importante impegno civile assumendosi la gestione delle amministrazioni di sostegno di chi non ha un familiare in grado di provvedere.

All’interno del sistema in cui viviamo, sempre più articolato, complesso e con un bisogno di rappresentanza e/o sostituzione evidente, l’attivazione di una forma di protezione giuridica si rende necessaria per tutte le persone adulte, a vario titolo “fragili” (esiti di gravi patologie, patologie della terza età, disagio mentale, Alzheimer, coma e post-coma, tossicodipendenza, compulsività al gioco, ecc.). In molti casi, soprattutto per le persone con disabilità intellettiva, il bisogno è presente fin dal compimento della maggiore età e in questi casi può diventare anche risorsa per stimolare le famiglie alla progettazione del “dopo di noi nel durante noi”.



Le premesse operative: il contesto di intervento

Il Distretto Socio-sanitario D54, da diversi anni ormai, è attivamente impegnato nell'attenzione e la cura delle fasce di cittadini più fragili per i quali ha voluto realizzare un insieme di servizi capace di rispondere ai bisogni accertati, per migliorare le condizioni di vita e l'autonomia delle persone non autosufficienti. La non autosufficienza, tanto per gli aspetti legati alla pressione demografica quanto per le caratteristiche di perdita e/o di mancanza di autonomie, si connota come una problematica particolarmente complessa, in grande crescita e in continua evoluzione.

Le varie progettazioni che negli anni si sono succedute sul territorio del Distretto, a valere sulla L. 328/00 – PdZ 2010/2012 e PdZ 2013/2015 – e le progettazioni a valere su fondi regionali, nazionale ed europei per la non autosufficienza, hanno inteso accompagnare l'organizzazione di un sistema locale di welfare in grado di tutelare le persone non autosufficienti e le loro famiglie; in tale cornice si inserisce anche il progetto Home Care Premium dove le azioni progettuali si realizzano attraverso prestazioni di assistenza erogate a domicilio.

Relativamente all'area della non autosufficienza, tuttavia, le sole azioni di assistenza non sono sufficienti, ma devono essere accompagnate da azioni dirette alla prevenzione e alla tutela dell'area della "fragilità", ovvero verso quelle persone che presentano condizioni di debolezza sotto il profilo della salute e sulla base delle condizioni socio-relazionali-abitative. In sostanza un sistema di welfare con più ampio respiro strategico, nel tema del miglioramento complessivo dello stato di ben-essere della popolazione non autosufficiente.

L'analisi del bisogno

Con il raggiungimento della maggiore età tutte le persone acquisiscono la capacità giuridica di intendere e di volere e pertanto acquisiscono la facoltà di mettere in pratica i propri diritti e di autorappresentarsi.

Tutti coloro che, divenuti maggiorenni, non hanno, non raggiungono o perdono nel tempo in maniera totale o anche solo parziale la capacità di intendere, volere, comprendere, valutare, decidere, agire, esigere i propri diritti e tutelare i propri interessi, necessitano di una forma di protezione giuridica per curare se stessi e i propri interessi al fine di assicurarsi la miglior qualità di vita possibile rispetto alle proprie aspirazioni e in relazione alle proprie risorse.

La protezione giuridica è assicurata a tutti i minori dall'esercizio della potestà genitoriale: si tratta di soggetti giuridicamente non in grado di autorappresentarsi, fragili per loro natura e condizione, che sono pertanto naturalmente "rappresentati" dai genitori. Nell'interesse di questo soggetto fragile il nostro sistema giuridico prevede che in caso di incapacità genitoriale il Tribunale per i Minorenni adotti provvedimenti di sospensione o di revoca della potestà genitoriale stessa e dia prescrizioni sulla vita e sull'educazione del minore di età.

Una persona maggiorenne la cui capacità di agire subisca limitazioni per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica anche parziale o temporanea, può trovarsi anch'essa, al pari di un minore, in una condizione di fragilità che la rende incapace di gestire i propri interessi, curare la propria persona, organizzare un progetto di vita adeguato alle proprie esigenze e condizioni.



Per assicurare la protezione giuridica di questa persona fragile divenuta adulta è necessario che un parente o i servizi sociali promuovano un ricorso al Giudice Tutelare del territorio per ottenere un decreto di nomina di un Amministratore di Sostegno o al Tribunale Ordinario per ottenere una sentenza di interdizione/inabilitazione che possa dar luogo alla nomina di un Tutore o di un Curatore.

Fino a non molti anni fa le famiglie consideravano necessaria la protezione giuridica per assicurare un'adeguata rappresentanza alla persona con disabilità nel "dopo di noi". Si riteneva a torto che nel "durante noi" i genitori fossero legittimati a rappresentare questo adulto fragile e non autonomo. Oggi il sistema sociale in cui viviamo è sempre più articolato e complesso e un bisogno di rappresentanza appare evidente e necessario fin dal compimento della maggiore età.

La legge 6/2004 ha aiutato ad acquisire una maggiore consapevolezza intorno a questo problema aprendo nuove frontiere culturali, chiamando la società civile ad occuparsi direttamente dei suoi componenti più fragili, sollecitando l'organizzazione di nuovi servizi sociali.

Il sistema di protezione dei soggetti deboli è stato modificato profondamente con l'introduzione nel nostro ordinamento della figura dell'amministratore di sostegno con la legge n. 6 del 2004. Questa normativa si prefigge la finalità (art. 1) di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana.

Prima della riforma introdotta dalla legge 6/2004 il titolo XII del codice civile era "Dell'infirmità di mente", mentre oggi il nuovo titolo è "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia". Già da questa iniziale differenza linguistica si comprende come sia tutto nuovo l'approccio al tema della protezione giuridica delle persone non in grado di autodeterminarsi.

La scelta dell'amministratore di sostegno (art. 408 c.c.) dovrà avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario e, nello svolgimento dei suoi compiti (art. 410 c.c.) l'amministratore di sostegno dovrà tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, dovrà informarlo sugli atti da compiere e dovrà riferire al Giudice Tutelare su eventuali dissensi col beneficiario.

Da una lettura armonica dell'art. 1 e del capitolo 1 e dalla struttura della legge è possibile affermare che la scelta dello strumento dell'amministrazione di sostegno dovrà essere considerata prioritaria rispetto alle diverse scelte di protezione giuridica possibili perché permette di organizzare una forma di sostegno adeguato ai bisogni di rappresentanza reali senza blindare la capacità di agire della persona in aree dove non si è manifestato alcun bisogno o che sono già sufficientemente "protette" dalla patologia o dall'ambiente sociale in cui la persona stessa è inserita.

Per meglio comprendere l'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno è utile illustrare in sintesi quello che prevede la legge.

Cosa garantisce

- protezione giuridica calibrata sulle effettive necessità e con la minore limitazione possibile delle capacità di agire.



Chi può essere nominato

- un familiare (partendo dai più prossimi)
- una persona proposta dalla persona interessata o dai familiari
- una persona scelta dal Giudice Tutelare
- persone giuridiche: ente pubblico, enti no-profit

Chi non può essere nominato

- non possono essere nominati gli operatori pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Chi può richiederne la nomina:

- la persona interessata
- il coniuge o il convivente
- i parenti entro il 4° grado e affini entro il 2° grado
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona

Cosa stabilisce il decreto di nomina:

- gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,
- gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno,
- la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Gli obiettivi del progetto "Amministratore di Sostegno"

Obiettivo generale

- Il progetto intende sostenere la diffusione e il consolidamento dell'istituto dell'amministrazione di sostegno nel territorio del Distretto Socio-sanitario D54 in modo coerente con i principi ispiratori della legge 6 del 2004.

Obiettivi specifici

- Dotare il territorio del Distretto Socio-sanitario D54 di un servizio di supporto al sistema della protezione giuridica, in grado di diffondere e sostenere la figura dell'amministratore di sostegno e garantendo le opportune consulenze, da realizzarsi attraverso le attività dello Sportello della Tutela Giuridica progetto Home Care Premium 2014 (istituito con delibera di comitato dei Sindaci distretto D54 del 26/10/2015);
- favorire la nascita, in tutti i Comuni del Distretto, di reti stabili e formalizzate tra i soggetti del pubblico e del privato sociale che a vario titolo sono coinvolti nell'attuazione della legge, da realizzarsi attraverso la stipula di opportuni protocolli d'intesa;
- istituire un albo distrettuale degli Amministratori di Sostegno da condividere con il Giudice Tutelare, e da cui, di volta in volta, l'Autorità Giudiziaria potrà attingere per



la nomina di un amministratore, da realizzarsi attraverso le attività dello Sportello della Tutela Giuridica progetto Home Care Premium 2014;

- attivare un coordinamento stabile delle esperienze e dei servizi che via via si struttureranno, capace di raccogliere, far circolare e, quando necessario, promuovere informazioni, studi, esperienze, soluzioni per garantire l'uso di competenze di base omogenee e qualificate da realizzarsi attraverso le attività dello Sportello della Tutela Giuridica progetto Home Care Premium 2014;
- attuare una sistematizzazione dei dati, rilevabili dalla conduzione del progetto stesso, da realizzarsi attraverso le attività dello Sportello della Tutela Giuridica progetto Home Care Premium 2014.

Le azioni del progetto "Amministratore di Sostegno"

- Azione di formazione e informazione rivolta alle famiglie, agli operatori sociali e a tutti i soggetti coinvolti nella problematica; si prevede la realizzazione di seminari e giornate di studio con la partecipazione di esponenti dell'Autorità Giudiziaria, dell'Ordine degli Avvocati e dell'Ordine degli Assistenti Sociali.
- Azione di sensibilizzazione del territorio del Distretto Socio-sanitario D54 per reperire volontari disposti a diventare amministratori di sostegno; si prevede la realizzazione e diffusione di materiale divulgativo.
- Azione di formalizzazione della rete/sistema operativo; si prevede la stipula di protocolli d'intesa fra tutti gli attori del sistema affinché l'insieme delle azioni per far funzionare la legge sia conosciuto e condiviso da chi si sta occupando in modo strutturato di Amministratori di Sostegno.
- Azione di implementazione dello Sportello della Tutela Giuridica progetto Home Care Premium 2014 che si connoterà sul territorio come "Sportello della consulenza e della Tutela Giuridica"; si prevede l'impiego di n. 1 Dottore in Giurisprudenza e n. 2 Amministrativi da individuare fra il personale dei Comuni del Distretto, e l'impiego di 1 Assistente Sociale da individuare tramite selezione pubblica per titoli.
- Azione di sistematizzazione dei dati rilevabili dalla conduzione del Progetto stesso; si prevede l'acquisto di software specifico per la gestione dei dati.
- Azione di istituzione dell'Albo distrettuale delle Tutele; si prevede che tale strumento operativo venga condiviso dall'Autorità Giudiziaria per farne uso opportuno nella nomina degli Amministratori di Sostegno sul territorio del Distretto; si prevede inoltre che, per ogni nomina di Amministratore di Sostegno, venga corrisposto un compenso, di volta in volta stabilito in collaborazione con il Giudice Tutelare, e comunque fino alla somma di € 2.000,00.



È opportuno fare riferimento all'estensione che l'art. 411 cod. civ. opera in tema di equo compenso a favore di chi svolge la funzione di amministrazione di sostegno. Per effetto del 1° comma dell'art. 411 cod. civ. trova applicazione, all'amministrazione di sostegno, l'art. 379 cod. civ. che afferma la gratuità dell'ufficio. La norma però prosegue consentendo al Giudice Tutelare di "assegnare" al tutore e quindi anche all'amministratore di sostegno "un'equa indennità" allorché la difficoltà dell'amministrazione e l'entità del patrimonio la giustificano. È opportuno sottolineare che equo indennizzo non significa indennizzo minimo, ma giusto e cioè commisurato all'attività di chi viene investito dell'ufficio, pur in considerazione del patrimonio e delle difficoltà di gestione. L'equa indennità è dunque un'indennità giusta, aderente alla realtà. Il Giudice potrà pertanto assegnare detta indennità, oltre al rimborso delle spese sostenute, considerando l'impegno che l'ufficio ha generato, nonché il fatto che l'occupazione, ha distratto il tutore o l'amministratore dalla sua normale attività, anche professionale. La norma non esclude alcuna categoria di soggetti che possono ottenere equo indennizzo, quindi "chiunque" (congiunti, conviventi, terzi professionisti e non, enti pubblici e privati) venga chiamato a svolgere gli uffici indicati può ottenerlo, sulla base di quanto indicato.

- Azione di monitoraggio rispetto all'ipotesi di intervento elaborata sulla base del dettato normativo, si ritiene importante a tale proposito ribadire alcuni principi fondamentali:
 - l'AdS non deve essere visto come la semplice soluzione di problemi burocratici ma come la persona che si occupa e si preoccupa responsabilmente nel tempo della qualità della vita della persona non autosufficiente;
 - l'AdS deve essere reperito innanzitutto nella rete familiare e amicale sollecitando e sostenendo la famiglia per una progettazione responsabile del "dopo di noi", l'AdS "istituzionale" deve essere considerato scelta residuale e riservata a situazioni di particolare complessità e onerosità;
 - l'AdS adeguatamente preparato e sostenuto nell'esercizio del suo ruolo deve costituire risorsa per le famiglie impossibilitate a trovare una soluzione in proprio;
 - l'AdS potrà essere una risorsa anche per i servizi sociali territoriali che, avendo l'obbligo di presentare i ricorsi, potranno presentarli con la contestuale indicazione della persona idonea a essere nominata, coinvolgendola prima nel progetto individualizzato d'intervento (legge 328/2004 art. 14) e raccogliendo la sua adesione consapevole e volontaria ad accettare tale ruolo.



Cronogramma del progetto "Amministratore di Sostegno"

Le azioni del progetto si realizzeranno secondo il seguente cronogramma:

descrizione delle attività	mesi di attività									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Formazione e informazione seminari e giornate di studio	■	■								
Sensibilizzazione del territorio diffusione materiale divulgativo	■		■	■						
Selezione pubblica per titoli Assistente Sociale	■	■								
Formalizzazione della rete protocolli d'intesa	■									
Implementazione dello Sportello della Tutela Giuridica		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sistematizzazione dei dati rilevati dal progetto			■		■	■	■			
Istituzione Albo distrettuale delle Tutele		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Attribuzione dell'Amministratore di Sostegno		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Monitoraggio delle azioni progettuali		■	■	■	■	■	■	■	■	■

I soggetti in favore dei quali si realizza il progetto "Amministratore di Sostegno"

Il progetto è rivolto a n. 16 soggetti, residenti sul territorio del Distretto Socio-sanitario D54, in favore dei quali è stato avanzato ricorso, presso la competente Autorità Giudiziaria, per l'apertura dell'Amministrazione di Sostegno.

Si tratta di un progetto di tipo sperimentale, volto alla innovatività e alla replicabilità, il quale trae le sue caratteristiche principali dalla innovatività dello strumento giuridico di cui è al servizio, il quale prevede:

- **la personalizzazione dell'istituto** - la protezione giuridica, infatti, viene calibrata sulle effettive esigenze della persona; il decreto del giudice tutelare, pronunciato dopo avere sentito il soggetto interessato, stabilisce quali sono gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quali sono gli atti che il beneficiario può compiere con l'assistenza dell'AdS;
- **il riconoscimento della capacità di agire della persona** priva in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana - il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'AdS e che sono espressamente indicati nel decreto;
- **l'attenzione alla persona** - la scelta dell'amministratore avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario nello svolgimento dei suoi compiti l'AdS deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.



La scelta dell'Amministratore di Sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario, nello svolgimento dei suoi compiti questi deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

Quest'ultimo aspetto evidenzia come l'inversione di rotta rispetto alla legislazione precedente rappresenti una sorta di rivoluzione copernicana: al centro non c'è più la tutela del patrimonio, ma la persona, con i suoi bisogni e le sue aspirazioni. La buona gestione delle risorse, laddove ci siano, deve essere funzionale alla qualità della vita della persona supportata dall'amministratore di sostegno.

Questa lettura dell'istituto giuridico guiderà l'impostazione del progetto.

I vantaggi derivanti dal progetto "Amministratore di Sostegno"

I vantaggi derivanti dalle azioni progettuali in essere, relative all'area della non autosufficienza, e più in generale alla prevenzione e alla tutela dell'area della "fragilità", sono riconducibili ad ogni attore del progetto stesso, e nello specifico verso:

i soggetti portatori di fragilità, i quali vedranno assicurata la garanzia della protezione giuridica, con la minore limitazione possibile della capacità di agire;

la famiglia, che potrà acquisire nuove e più specifiche abilità per diventare parte attiva e competente nel procedimento, nella gestione del compito, nella identificazione del suo successore fiduciario per il "dopo di noi";

i servizi sociali e sanitari, i quali, nell'obbligo di presentare un ricorso al Giudice Tutelare (o effettuare una segnalazione al Pubblico Ministero) quando vengono a conoscenza di fatti che rendono opportuna l'attivazione di una amministrazione di sostegno, saranno supportati da un sistema di procedura standardizzato ed efficiente;

i giudici tutelari, poiché si trovano ad operare in stretta connessione con famiglie, servizi sociali ed enti territoriali potranno utilizzare uno strumento operativo efficace e immediato;

gli enti locali e gli enti con personalità giuridica (associazioni, fondazioni ...) i cui rappresentanti legali possono essere chiamati a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno quando i giudici tutelari rilevano ragioni che portano ad escludere dalla nomina i familiari o altre persone fisiche;

il volontariato (organizzato e non) all'interno del quale il Giudice Tutelare, avendo la facoltà di nominare anche persone diverse dai familiari e dai responsabili degli enti (volontari, professionisti, amici di famiglia...) individua, nell'ambito del territorio, volontari disponibili e competenti.

Il piano della valutazione del progetto "Amministratore di Sostegno" con indicatori

Il progetto porta in sé momenti di valutazione quali-quantitativa sugli interventi attuati: questi si realizzeranno per mezzo dell'intervento del gruppo ristretto del Distretto D54 cui si aggiungono i referenti specifici del progetto stesso. Si procederà alla definizione della mappa degli stakeholders, degli obiettivi e dei risultati in termini di output (prodotti) e di

outcome (effetti): l'analisi, alla base della valutazione di ogni progetto, si concentra su alcuni criteri. I principali sono:

- **efficienza:** indica la misura dell'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse per conseguire i risultati prefissati. Per valutare l'efficienza, è utile considerare le seguenti domande: i risultati sono stati conseguiti con i costi previsti? I risultati sono stati raggiunti nei tempi previsti? La strategia di realizzazione seguita poteva essere realizzata in un modo più efficiente (minori costi o minori tempi)? C'erano alternative migliori?
- **efficacia:** misura il grado di raggiungimento degli obiettivi. Per valutare l'efficacia, è utile considerare le seguenti domande: in che misura gli obiettivi sono stati raggiunti? In che misura le caratteristiche della realizzazione sono coerenti con gli obiettivi? Quali sono stati i fattori che hanno influenzato (positivamente o negativamente) il raggiungimento degli obiettivi?
- **impatto:** misura gli effetti, previsti e non previsti, del progetto sul contesto di riferimento. Per valutare l'impatto, è utile considerare le seguenti domande: qual è l'impatto ottenuto? Quali sono i cambiamenti determinati dal progetto?
- **sostenibilità:** indica la capacità del progetto di continuare a produrre effetti al di là della conclusione delle attività. Per valutare la sostenibilità, è utile considerare le seguenti domande: in quale modo i benefici del progetto continuano dopo la conclusione delle attività? In che modo si è valutata la sostenibilità dell'iniziativa?

Al fine di svolgere un'attenta analisi valutativa rispondente ai bisogni programmati, è necessario, pertanto, un approfondito lavoro di verifica *ex ante*, *in itinere*, *ex post*.

Verifica ex ante: a livello della programmazione con l'analisi degli indicatori e lo studio dell'impatto socio-economico. Gli indicatori di efficacia saranno stimati attraverso il rapporto tra i risultati ottenuti e previsti; gli indicatori di efficienza attraverso il rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse mobilitate (rapporto costo/efficacia);

Verifica in itinere o monitoraggio: nella fase d'attuazione si relazionerà e produrranno *report* periodici (*Report* di valutazione dell'attività svolta in generale e per il singolo caso - *Report* di valutazione della corrispondenza tra attività programmata ed attività erogata) rispetto alle attività svolte per verificare:

- lo stato di implementazione degli interventi (colloqui, visite domiciliari, relazioni);
- il livello di raggiungimento dei destinatari in quanto soggetti attivi dell'intervento individualizzato.

Verifica ex post: nella fase di controllo dei criteri di efficacia ed efficienza ed alla qualità della *performance*, sottolineando inoltre, la ricaduta del raggiungimento dell'obiettivo. Indicatori che rilevano la realizzazione dei **Bisogni-Obiettivi-Diritti sociali** collegati all'azione che sostiene i soggetti portatori di fragilità nel soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali e nella valorizzazione delle potenzialità residue, garantendo il diritto all'autonomia in un contesto di vita intriso di relazionalità. Per esempio il rapporto tra il numero delle richieste e la diminuzione del numero dei ricoveri o delle richieste di ricovero.

INDICATORI

n. istanze per l'iscrizione nell'Albo distrettuale delle Tutele;

n. istanze presentate per categoria (avvocato, consulente, familiare, ecc..);



% diminuzione ricoveri in strutture per minori, adulti, anziani;
% di attivazione di AdS nel "dopo di noi";
n. segnalazioni pervenute c/o i servizi sociali;
n. segnalazioni ricevute dai servizi sanitari;
n. segnalazioni ricevute dal Tribunale Ordinario;
n. segnalazioni ricevute dalle FF.OO.;
n. apertura di AdS;
% diminuzione interventi di emergenza;
Tempi effettivi di realizzazione per ogni singola AdS;
Tempi previsti di attuazione per ogni singola AdS;
Costi previsti di attuazione per ogni singola AdS;
Costi effettivi di attuazione per ogni singola AdS.



Il piano finanziario del progetto "Amministratore di Sostegno"

La previsione di spesa avverrà in riferimento alla seguente tabella:

Voci di spesa	Quantità	Tempo in ore	Costo unitario	Costo totale
RISORSE UMANE				
Amministratori di sostegno	16		€ 2.000,00	€ 32.000,00
Assistente sociale (selezione)	1	1000	€ 17,80	€ 17.800,00
Personale amministrativo (interno al comune capofila)	1	100	€ 16,28	€ 1.628,00
Personale amministrativo (interno ai comuni del distretto D54)	3	400	€ 16,28	€ 19.536,00
Dottore in giurisprudenza (personale interno comune capofila)	1	300	€ 16,28	€ 4.884,00
RISORSE STRUMENTALI				
Postazione informatica completa	1			€ 1.200,00
Notebook	2		€ 800,00	€ 1.600,00
Memoria esterna per computer	3		€ 100,00	€ 300,00
Materiale di cancelleria				€ 788,57
SPESE DI GESTIONE				
Assicurazione				€ 5.000,00
IVA				€ 5.000,00
ALTRE SPESE				
Promozione e pubblicità				€ 3.000,00
Convegno				€ 3.000,00
Formazione - Seminari e giornate di studio				€ 5.000,00
				€ 100.736,57

Le Progettiste

Ass. Soc. Dott.ssa Anna Alaimo

Anna Alaimo


Ass. Soc. Dott.ssa A. Loredana Bruno

A. Loredana Bruno





Home Care Premium 2012



LINEE GUIDA IN MATERIA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 9 gennaio 2004 n. 6

Introduzione nel Libro Primo, Titolo XII, del Codice Civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione disostegno e modifica del Codice civile in materia di interdizione ed inabilitazione

1 - AL CENTRO DEL PROCEDIMENTO LA CURA DELLA PERSONA

La legge istitutiva dell'Amministrazione di Sostegno si inserisce nel panorama giuridico italiano con elementi distintivi, in quanto si rivolge a coloro che presentano aspetti di vulnerabilità/fragilità nel confronto con la società e propone alla comunità nel ruolo attivo di porsi come raccordo tra gli aspetti privati della persona e le Istituzioni.

La nuova legge si propone di rispondere all'esigenza di difendere gli interessi delle persone che si trovano nell'incapacità, anche parziale e temporanea di provvedere e a se stessi, senza annullarne i diritti e dunque l'identità, come avviene nell'interdizione ed in minor misura nell'inabilitazione.

L'obiettivo fondamentale è la protezione di chi ha un'autonomia compromessa garantendo comunque il riconoscimento delle sue aspirazioni senza necessariamente limitarne la sua capacità di agire. Le funzioni ed il suo ruolo non possono essere disgiunte dalla tutela dei diritti che accompagnano il complesso itinerario della fragilità.

La legge 06/04 sull'Amministrazione di Sostegno rappresenta, il simbolo di un nuovo modo di parlare della debolezza, una guida per il legislatore e l'interprete su come orientarsi riguardo alle leggi sulla persona, in particolare sulla persona fragile.

Il legislatore del 2004, ha inteso affermare il principio per il quale l'incapace non deve essere espropriato delle proprie capacità a maggior ragione laddove permanga una seppur parziale consapevolezza di sé nel tentativo di preservare l'incolumità della società e la consistenza del patrimonio.

L'Amministrazione di Sostegno non deve essere interpretata necessariamente come una cura per una patologia o come un rimedio per uno strappo nel tessuto epidermico della vita del beneficiario bensì come strumento di tutela del soggetto fragile con il principale fine di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità.

L'attenzione va prestata alla qualità dell'esistenza, alla necessità di risparmiare dolori, caparbia, giochi di potere e manipolazioni ingiustificate, senza soffermarsi unicamente sulla portata della patologia in essere. Proprio in considerazione della centralità della persona del beneficiario e della rinnovata ottica di salvaguardia e valorizzazione dei suoi interessi di carattere personale, l'autorità giudiziaria dovrebbe prioritariamente prediligere le circostanze in cui il soggetto mantiene coscienza di sé e conserva integra la propria autostima, anziché recidere a priori ogni sua volontà.

2 - NON MORTIFICARE MA VALORIZZARE L' AUTONOMIA DELLA PERSONA

Non mortificare ma valorizzare l'autonomia della persona. Ogni essere umano è portatore di un proprio **progetto di vita**, più o meno limpido e ambizioso. Chiunque si alzi la mattina e inizi una nuova giornata (anche chi non può fisicamente mettersi dritto) vuol dare alla propria esistenza un qualche significato, grande o piccolo che sia; progettando, giorno dopo giorno, una propria "combinazione esistenziale". Anche il soggetto svantaggiato aspira a realizzare se stesso, dentro e fuori. Lo scopo dell'Amministrazione di Sostegno risulta essere quello di sostenere la persona con la minore limitazione possibile della sua capacità d'agire, favorendo la ricostruzione e il mantenimento di un tessuto affettivo, relazionale e sociale tramite interventi volti all'attivazione delle risorse dell'individuo nel contesto di appartenenza. Risulta indispensabile utilizzare la capacità d'agire come variabile "tattica" a fini riabilitativi, come risorsa da custodire e sostenere in vista di congrui margini di recupero.

Per perseguire tale orientamento occorre, una volta accertati i termini della specifica “combinazione esistenziale” di ciascun essere – di ciò che ognuno, stante le sue caratteristiche, ha scelto di essere e cercare per l’avvenire –, misurare la distanza fra ciò che fa (che può fare) una persona in difficoltà abbandonata a se stessa e colui che, toccato dallo stesso disagio, si trova invece adeguatamente sostenuto nelle sue istanze da supporti assistenziali, civilistici, comunitari, ospedalieri, scolastici. In tal modo l’Amministratore di Sostegno potrà accompagnare idoneamente il beneficiario nella piena realizzazione delle sue aspettative e nell’esercizio dei diritti di cittadinanza.

3 - SNELLEZZA PROCESSUALE CON UTILIZZO NON STRUMENTALIZZATO DELLA MISURA DI PROTEZIONE

La legge 06/04 introduce notevoli innovazioni sul piano processuale rispetto alle già esistenti misure di protezione: banditi gli onerosi procedimenti di interdizione, rapidità nell’approdare al decreto, accuratezza nell’accoglimento dell’istanza, attenzione prestata più alle capacità residue che agli aspetti disabilitanti, utilizzo delle consulenze tecniche in chiave nuova – tese al riconoscimento delle disfunzionalità della persona più che all’accertamento del suo quadro patologico –, coinvolgimento costante dell’interessato.

Con l’istituto dell’Amministrazione di Sostegno entra in gioco la regola secondo la quale nessun frammento di autonomia decisionale può venire tolto, *opto iudicis*, laddove pericoli di dissipazione non sussistano. La protezione deve scattare nel momento in cui essa sia utile o indispensabile alla persona malata/fragile, per proteggere la sua nicchia personale, la sua dignità, prevenire la vittimizzazione e assicurare l’uso esclusivo delle residuali risorse materiali per garantire a se stessa le cure necessarie, l’assistenza idonea e la migliore qualità di vita possibile in quel contesto e con quelle risorse.

L’attivazione della misura di protezione è idonea qualora la persona si trovi in una situazione di inadeguatezza gestionale – mancanza di autonomia nel compimento di una o più operazioni dell’esistenza quotidiana – e che in questo non sia sufficientemente o per nulla supportata al di fuori, da figure e soggetti che, in forza di vincoli familiari/affettivi o istituzionali, vi sarebbero tenuti. Laddove il Giudice Tutelare accertasse che la tutela del beneficiario è assicurata dalla mobilitazione dei membri del nucleo familiare, degli amici, delle istituzioni socio-sanitarie e assistenziali, potrebbe non ritenersi necessaria la nomina di un Amministratore di Sostegno. È inoltre da evidenziare come un eventuale vicariato non comporti necessariamente una limitazione della capacità del soggetto ma può solo prevedere un affiancamento non vincolante per la realizzazione di determinate azioni.

In fase procedimentale il Giudice Tutelare deve prestare particolare attenzione al grado di consapevolezza del soggetto circa le effettive limitazioni all’autonomia, alle sue capacità di adattamento a nuove situazioni e nuovi ambienti e alle sue capacità di gestire le proprie risorse economiche, per poter creare un decreto che da un lato valorizzi appropriatamente le abilità personali, rispettandole, e allo stesso tempo sappia difendere il soggetto dai concreti rischi di sottrazioni o truffe da parte di terzi.

4 - MORBIDEZZA ED ETEROGENEITÀ DEI DECRETI

Si deve ritenere chiusa l’epoca dei pacchetti preconfezionati a monte, per le investiture del vicario, nulla più deve essere trasfuso dall’alto al basso, meccanicamente, semmai sarà opportuno poter contare su una rosa di indicazioni distillate dal Giudice Tutelare punto per punto e originali per ciascun destinatario. È nel “progetto personalizzato” che va colto il filo conduttore dell’intera Amministrazione di Sostegno: scelte più intriganti da compiere, fin dal principio, necessità di soppesare le ricadute di ogni opzione sotto il profilo esistenziale, spazi diversi di discrezionalità per chi decide, dovere di ascoltare e capire, un

linguaggio rinnovato, più morbido. Il frequente allargarsi/restringersi nel contenuto dei decreti, con lo scorrere del tempo: la propensione a trascrivere tutto per sommi capi, quasi in forma stenografica. “Ogni soggetto incapace è un caso a sé. Ha un diverso retroterra culturale, una diversa capacità di comprendere i propri bisogni ed una diversa idoneità di autodeterminarsi. (...); se questa è la realtà concreta – e di ciò nessuno ha dubbi – arbitraria è qualsiasi suddivisione degli incapaci secondo ciò che possono compiere, sulla base della categoria in cui la sentenza del Tribunale li ha inclusi. Solo il Giudice Tutelare – con l’ausilio dei medici, psicologi, operatori dei servizi sociali, familiari, parenti ed amici, nonché dello stesso incapace – può determinare la quantità e qualità di aiuto e Sostegno da prestare nel singolo caso concreto”. Il consulente tecnico d’ufficio ed il medico legale (...) “sono chiamati a conformarsi a questa nuova logica di affiancamento del soggetto debole non già attraverso un asettico accertamento di incapacità d’agire, bensì partecipando attivamente alla realizzazione di un progetto di sostegno che sappia sopperire per quanto possibile a tutte le carenze della persona, rispettando, quindi risparmiando, ogni possibile spazio di autonomia eventualmente posseduto dalla persona”.

5 - DAR VOCE ALL’INTERESSATO ACCOMPAGNANDOLO VERSO L’ABILITAZIONE

Siamo davanti ad una prerogativa complessa, derivante dall’insieme di più momenti, da prestarsi via via, durante tutto il periodo di tutela, alla persona non autosufficiente. Giudice Tutelare, Pubblico Ministero, operatori sociali, Amministratore di Sostegno, difensore tecnico, consulenti tecnici d’ufficio, e tutti gli altri soggetti implicati nella tutela del soggetto debole, devono mantenere il *focus* dell’azione sul soggetto quale creatura avente uno specifico vissuto ed una propria inclinazione esistenziale.

La maggioranza delle richieste di Amministrazione di Sostegno riguarda demenze dovute a fattori vascolari, degenerativi, traumi, intossicazioni, ecc..., con conseguenti danni alla sfera cognitiva. L’operatore, nonché il Giudice, impegnato in un’azione con questi soggetti deve prestare attenzione a non confondere l’insufficienza mentale con l’insufficienza emotiva. Le persone sane tengono meglio sotto controllo le emozioni e i sentimenti, ma i sentimenti sono gli stessi. Il non tenerne conto costantemente può indurre ad assumere atteggiamenti che facilmente possono risultare umilianti. Talvolta una persona affetta da demenza è scoperta rispetto all’umiliazione, non ha modo di difendersi e non può avvertire che sentimenti di rabbia e di impotenza, senza nemmeno la possibilità di elaborare tali sentimenti tramite una corretta contestualizzazione ed espressione verbale. Un altro elemento fondamentale da non sottovalutare è la comunicazione nella forma di uno spazio narrativo, di ascolto che la persona che attua la cura offre alla persona fragile, al fine di comprendere e di correggere la direzione dell’intervento a favore dei bisogni soggettivi, oltre che di quelli rilevabili in modo oggettivo. La stabilità della relazione permette inoltre, nello scambio comunicativo, l’espressione delle emozioni, che sono elementi irrazionali che nel corso di tutta la vita concorrono a differenziare gli eventi di cui siamo parte, dando corpo a quell’interpretazione unica e irripetibile del significato della nostra specifica vita.

Per quanto concerne le tappe del procedimento funzionale alla nomina dell’Amministratore di Sostegno “l’audizione della persona diviene (...) strumento necessario, anzi indispensabile, non soltanto all’accertamento del grado di incapacità (se del caso con l’ausilio di una consulenza tecnica), ma anche per valutare l’emergere, pur precario ma vivo, di aspirazioni e bisogni della persona dell’incapace da rispettare nell’ambito dell’Amministrazione di Sostegno”. Dal canto suo l’Amministratore ha il dovere di informazione nei confronti dell’interessato. Tale incombenza non ha, né potrebbe avere, il significato di una ricerca di consenso, quale *condicio sine qua non* per la validità di ciascuno degli atti in relazione ai quali gli è riservata la rappresentanza esclusiva. Deve piuttosto ritenersi che l’informativa di cui si tratta costituisca semplicemente una delle modalità attraverso cui si esplica la tendenza, cui è informata la

filosofia della legge, a favorire la partecipazione del soggetto protetto alle decisioni che lo riguardano, valorizzandone le potenzialità residue, compatibilmente con le sue condizioni psicofisiche. Sapere non può non implicare la necessità di parlare: chiarire al destinatario perché una certa soluzione debba essere presa, quali i vantaggi da trarre e quali gli inconvenienti da evitare. Non si tratta tanto di eloquio, di profferte vocali a senso unico. Intendersi vorrà dire soprattutto stare a sentire colui che illustra, che racconta, ascoltare per diversi minuti di fila; scoprire come l'altro, il beneficiario, valuti quel certo appianamento negoziale: apprendere dalla sua viva voce se preferirebbe soluzioni diverse.

Per l'Amministratore di Sostegno si tratterà, da un lato, di non lasciare l'assistito all'oscuro di passaggi importanti, dall'altro di venir messo lui al corrente, dal beneficiario, intorno ai dettagli utili per la decisione. Andranno così moltiplicate le occasioni per un'analisi a quattr'occhi circa i pro e i contro delle varie ipotesi.

Per una creatura in difficoltà ciò che importa è soprattutto venir compresa, essere ascoltata quando racconta, essere rassicurata nelle sue paure e incoraggiata ad ammetterle.

6 - APERTURA MENTALE E PROMOZIONE DELLA MISURA DI PROTEZIONE

La figura dell'Amministratore di Sostegno è finalizzata e orientata alla tutela della persona, anche quando si occupa degli aspetti patrimoniali; diversamente dal tutore, l'Amministratore di Sostegno si rapporta con i bisogni, le aspirazioni, i desideri del beneficiario di cui è interprete e realizzatore. Per questo sono necessarie due condizioni: bisogno e consenso.

La portata del bisogno e lo spazio della non autonomia rappresentano i confini dei compiti e del mandato dell'Amministratore di Sostegno su cui opera il controllo del Giudice. La legge 06/04 tende a valorizzare le residue energie umane ed interiori dell'interessato tentando di evitare l'emarginazione e l'esclusione dal consorzio umano e sociale, al contempo però, consente di dotarlo della protezione necessaria a sopperire al suo stato di incapacità.

Dal punto di vista dell'Amministratore di Sostegno l'attenzione della cura si sposterà dai fattori qualitativi, oggettivi, alla considerazione della soddisfazione di chi riceve la cura, elemento soggettivo, strategico. L'implicazione che ne segue è che le persone coinvolte nel processo di cura si spostano da un'ottica di potere, inteso come essere capace di fare, ad un'ottica di silenzio, inteso come attenzione ed attuazione del desiderio dell'altro. Il passaggio da un atteggiamento di assistenza ad un atteggiamento di cura è possibile attraverso l'alleanza che si instaura tra l'Amministratore e la persona beneficiaria. Questa nuova prospettiva richiede un'abilità incondizionata nell'immedesimarsi nel soggetto debole, accantonando temporaneamente l'inclinazione moralista che c'è dentro ognuno di noi.

Nonostante siano passati molti anni dalla introduzione dell'Amministrazione di Sostegno, molti cittadini, tra cui i potenziali beneficiari, ne ignorano l'esistenza. Vi è dunque indubbia necessità di corsi di formazione, incontri pubblici, passaparola tra vicini di casa e conoscenti, distribuzione di opuscoli informativi nei vari studi medici, uffici assistenza, farmacie e luoghi pubblici, per consentire alla nuova misura di protezione di trovare maggiore visibilità e concretezza.

7 - NON ABBANDONARE IL SOGGETTO MA SOSTENERE ATTRAVERSO UNA RESPONSABILITÀ CONDIVISA

I diritti sociali dell'individuo – la cura, l'assistenza, il trasporto, la scuola, la formazione professionale, l'abitazione, la rieducazione, la salubrità ambientale, ecc... – hanno bisogno di qualcosa che li faccia camminare col ritmo giusto, che puntelli ogni passaggio a livello pratico.

La rete dei servizi socio-sanitari da un lato e corpo giudiziario dall'altro, essendo a diretto contatto con le sofferenze e i bisogni degli incapaci e delle loro famiglie, devono saper ascoltare, comprendere i problemi, dare indicazioni, predisporre azioni atte a ristabilire un equilibrio nelle contingenze personali. "Non si tratta tanto di assicurare il diritto ad essere felici o, quanto meno, non infelici, (...) quanto piuttosto di dare attuazione ad una prescrizione programmatica della nostra Costituzione, che impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

È stupefacente la distanza fra il "poco" che servirebbe dal lato delle istituzioni, e il "tanto" di energie personali che verrebbero rimesse in circolo.

Dal suo canto, al Ministero della Giustizia – rappresentato dalle diverse sedi giudiziarie – incombe il dovere di evitare che tra il numero di ricorsi per la nomina di Amministratori di Sostegno, affluenti man mano alle cancellerie, e l'insieme dei Giudici Tutelari attivi in quella sede, possano crearsi forbici insidiose per l'efficienza delle procedure (ad esempio il rispetto dell'indicazione dei sessanta giorni quale termine entro cui il decreto di nomina per l'Amministrazione di Sostegno deve per principio emanarsi - Art. 406 c.c.), nonché scongiurare pericoli o tentazioni di "diniogo di giustizia". Sulla Pubblica Amministrazione poi cade l'obbligo di organizzare – a monte – la rete dei servizi in modo da prevenire l'eventualità stessa di vuoti assistenziali o di silenziose emarginazioni.

I responsabili dei servizi sociali e sanitari sono tenuti, laddove fossero a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di Amministrazione di Sostegno, a proporre al Giudice Tutelare di cui all'art. 407 c.c. o a fornire comunque notizia della situazione al Pubblico Ministero. Inoltre, gli operatori sociali sono invitati ad appoggiare l'attivazione della nuova misura di protezione a beneficio di una presa in carico sempre meno stigmatizzante e avvilente per l'utente.

8 - VALUTAZIONE ED ESAME DEL BISOGNO

Il bisogno del beneficiario viene valutato in due momenti:

1. prima della presentazione del ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno: come riportato nel paragrafo che segue, la valutazione del bisogno può essere effettuata a cura della ASP, delle aziende ospedaliere o dal Comune su richiesta degli assistiti, dei loro familiari o dei servizi pubblici o privati sanitari, socio sanitari e sociali che hanno in cura la persona fragile;
2. durante l'esame diretto della persona nei cui confronti è stata richiesta la misura di protezione che il giudice tutelare deve condurre ai sensi dell'articolo 407 c.c.

Relativamente al primo punto, la legge 6/2004 prevede l'applicazione dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno solamente nei casi in cui sussistano fatti da renderla "opportuna". Al fine di evitare eccessi ed usi indiscriminati del ricorso a questo istituto, è consigliabile per-tanto che venga effettuata un'accurata valutazione dell'opportunità di ricorrervi.

9 - CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA (RICORSO)

Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, in alcuni casi anche senza avvocato, da:

1. beneficiario (persona interessata), anche se incapace;
2. familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
3. gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
4. il Pubblico Ministero;
5. il Tutore o Curatore.

10 - CHI DEVE FARE LA RICHIESTA (RICORSO)

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono obbligati a proporre il ricorso al Giudice Tutelare.

11 - QUANDO FARE LA RICHIESTA (RICORSO)

Per chiedere la nomina di un amministratore non è sufficiente che la persona sia incapace: occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è necessario l'amministratore di Sostegno e che **l'interessato non potrebbe compiere da solo**.

12 - A CHI RIVOLGERSI

Per informazioni direttamente al Tribunale di competenza, o presso i Servizi sociali del Distretto D54 e specificatamente presso lo Sportello distrettuale delle Tutele giuridiche presente nel Comune capofila, presso gli Uffici ASP che per competenza si occupano di AdS.

13 - A CHI INDIRIZZARE LA RICHIESTA (RICORSO)

Il ricorso deve essere presentato al **Giudice Tutelare** dove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero).

Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza).

14 - DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico (art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile) di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:

1. temporaneo,
2. indeterminato,

Il decreto emesso del Giudice decide la durata dell'incarico e i poteri attribuiti all'Amministratore di Sostegno. Detto decreto viene annotato nei registri di stato civile del comune di residenza e di nascita del beneficiario a margine del suo atto di nascita. Il decreto che dispone l'Amministrazione di Sostegno e delimita i poteri dell'ADS può sempre essere modificato per esigenze che si manifestino nel corso della vita del soggetto interessato.

L'amministratore di sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento può iniziare a svolgere la sua funzione. L'amministrazione di sostegno può sempre essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti che l'hanno necessitata o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

15 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE E LIMITI DEL BENEFICIARIO

I poteri dell'amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione

deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell'istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti:

- gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.);
- gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.

16 - COSA CONTIENE IL DECRETO DI NOMINA

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere:

1. Le generalità della persona beneficiaria e dell'Amministratore di sostegno,
2. La durata dell'incarico che può essere anche a tempo indeterminato,
3. L'oggetto dell'incarico e degli atti che l'Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,
4. Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno,
5. I limiti, anche periodici, delle spese che l'Amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità,
6. La periodicità con cui l'Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

17 - A CHI FARE OPPOSIZIONE AL RICORSO

Alla Corte d'Appello a norma dell'art. 739 cpc e contro il decreto della Corte d'Appello alla Cassazione.

18 - OBIETTIVI DEL PROGETTO "AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO"

Il progetto, a cui queste linee guida fanno riferimento, intende sostenere la diffusione e il consolidamento dell'istituto dell'amministrazione di sostegno nel territorio del Distretto Socio sanitario D54 in modo coerente con i principi ispiratori della legge n. 6 del 2004.

19 - REGISTRO DISTRETTUALE DELLE TUTELE (AdS, Tutele, VG)

Il progetto, di cui al punto precedente, ha previsto l'istituzione di un Registro distrettuale delle Tutele (Amministratori di Sostegno, Tutori, ecc...) da utilizzare, attraverso appositi protocolli con i Tribunali Ordinari, con l'Autorità Giudiziaria che se ne potrà servire, di volta in volta, per la nomina dell'Amministratore di sostegno.



DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D54

**Comuni di: Castelvetro - Campobello di Mazara-
Partanna- Poggioreale-Salaparuta- Santa Ninfa**

Piazza G. Cascino, n. 8 – 91022 Castelvetro (TP)

Tel. 0924/909133 0924/909124

UFFICIO DI PIANO

Pec: distrettod54@pec.comune.castelvetro.tp.it

COMITATO DEI SINDACI Verbale 5 del 6.4.2016

L'anno duemilaesedici il giorno 6 (sei) del mese di aprile alle ore 16,00 presso i locali dell'Ufficio di Piano del Comune di Castelvetro, siti in Piazza Generale Cascino n.8, in applicazione della Legge 8/11/2000, n° 328, giusta convocazione prot. gen. n. 8724 dell'11.3.2016 per discutere sul seguente ODG:

- 1) Lettura del Verbale precedente;
- 2) Determina n. 1 di Comitato dei Sindaci approvazione scheda tecnica progetto Amministrazione di sostegno "Premium HCP 2012" linee guida;
- 3) Determina n. 2 di Comitato dei Sindaci: Istituzione sperimentale per la realizzazione di progetti innovativi "Albo distrettuale delle tutele";
- 4) Presa d'atto protocollo operativo in termine di Amministrazione di sostegno;
- 5) Avviso pubblico per il potenziamento dei Centri Antiviolenza e dei Servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei Servizi Territoriali (G.U. n. 56 serie generale 08/03/2016) CDM – Dipartimento pari opportunità;
- 6) Progetti sperimentali in materia di Vita Indipendente ed inclusione sociale Anno 2015. Notifica Decreto di approvazione e di ammissione a finanziamenti D.D. n. 320 del 01/03/2016. Avvio attività;
- 7) Bando di accreditamento per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare per anziani mediante voucher sociale PAC anziani secondo Riparto;
- 8) Comunicazioni.

Sono presenti come da foglio di presenza che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale:

1. Il Vice Sindaco del Comune di Castelvetro Avv. Giuseppe Rizzo;
2. L'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Santa Ninfa Dott.ssa Silvana Glorioso delegata dal Sindaco pro tempore del Comune di Santa Ninfa Giuseppe Lombardino;
3. Il Sindaco del Comune di Salaparuta Sig. Saitta Michele;
4. Sindaco pro tempore del Comune di Poggioreale Sig. Lorenzo Pagliaroli

5. L'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Partanna Sig. Angelo Bulgarello delegato dal Sindaco pro tempore del Comune di Partanna Sig. Nicola Catania;
6. Il Vice Sindaco del Comune di Campobello di Mazara Avv. Antonina Mocerì;
7. Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario ASP di Castelvetro Dr. Andrea Farina;
8. Il Coordinatore Gruppo Piano Dott.ssa Francesca Lo Coco.

Sono presenti altresì l'Assistente Sociale dott.ssa Anna Alaimo, l'Assistente Sociale dott.ssa Anna Loredana Bruno e la Dott.ssa Giuseppina Di Stefano. Apre la seduta il Vice Sindaco del Comune di Castelvetro, Avv. Giuseppe Rizzo, che assume le funzioni di Presidente il quale porge il benvenuto ai presenti, constatato che è stato raggiunto il numero legale invita il Coordinatore Dott.ssa Lo Coco a dare lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità. Esauritosi il primo punto dell'OdG si passa al secondo punto dell'OdG. Il Presidente comunica che il Distretto D 54 relativamente alla progettazione riguardante il Progetto HCP 2012, grazie al proficuo lavoro degli operatori coinvolti nella programmazione ha ottenuto una premialità di circa € 100.000,00; tale somma ha permesso di realizzare, su indicazioni dell'INPS, dei progetti innovativi e sperimentali. Inoltre con l'HCP 2014 è stato creato uno sportello giuridico della tutela che ha dei compiti di consulenza ed informazione su aspetti legati alla Volontaria Giurisdizione. Viene presentata, quindi, la scheda tecnica progettuale denominata "Amministratore di Sostegno" e le relative linee guida. Si passa al terzo punto con la determina n. 2 del Comitato dei Sindaci per l'istituzione dell'"Albo distrettuale delle tutele" e della relativa bozza di iscrizione. I presenti chiedono chiarimenti circa tutta la documentazione allegata sia alla determina n. 1 sia alla determina n. 2, sia la Dott.ssa Alaimo sia la dott.ssa Bruno che la Dott.ssa Di Stefano espongono i dettagli riguardanti la progettazione. Viene precisato che il progetto prevede 16 Amministratori di sostegno che il Giudice Tutelare potrà utilizzare quale risorsa nelle nomine di AdS. Dopo ampio dibattito il Comitato dei Sindaci approva all'unanimità e sottoscrive gli atti. Prende la parola il Dr. Farina il quale evidenzia come la programmazione distrettuale diventa determinante per la comunità intera e che il Distretto D54 è uno dei più attivi della Sicilia. Interviene il Sindaco del Comune di Salaparuta Sig. Saitta il quale propone la realizzazione di un convegno per far conoscere al meglio tutte le attività fin qui svolte. A tal proposito si ribadisce che tale convegno è previsto all'interno delle attività di chiusura dell'HCP 2014 e che potrà essere un momento di integrazione con tutte le azioni progettuali distrettuali. La Dott.ssa Parrino, sociologa dell'ASP, si occuperà di aggiornare i dati distrettuali relativamente alle singole progettualità. I presenti concordano all'unanimità. Dopo ampio dibattito si passa al quinto punto di cui all'OdG il Presidente chiede ai presenti se ritengono di partecipare alla progettazione evidenziando che le linee guida prevedono un cofinanziamento del progetto che prevede due finanziamenti in particolare 180.000,00 €. Per il potenziamento di un Centro anti violenza, nella fattispecie sportello di accoglienza; ed un finanziamento di 250.000,00 €. per la creazione un una casa di rifugio quale struttura





residenziale. Il Comune di Salaparuta, Partanna, Poggioreale e Santa Ninfa si dichiarano disponibili alla partecipazione distrettuale, il Comune di Campobello si riserva di dare risposta in merito. Il Coordinatore dott.ssa Lo Coco mette in evidenza la necessità della collaborazione degli operatori del Distretto per la stesura del progetto, a tal proposito il dr. Farina dichiara la sua disponibilità a segnalare, su richiesta scritta, un Sociologo, uno Psicologo ed un Assistente Sociale. Alle ore 17:50 escono Alaimo, Bruno e Di Stefano la seduta continua. Indi si passa al sesto punto di cui all'OdG il Presidente dà la parola al Coordinatore, Dott.ssa Lo Coco, la quale fa presente ai convenuti che è pervenuta da parte della Regione Sicilia "Assessorato alla Famiglia" la Notifica del Decreto di approvazione e di ammissione a finanziamenti D.D. n. 320 del 01/03/2016. relativamente all'approvazione Progetti sperimentali in materia di Vita Indipendente ed inclusione sociale Anno 2015. Avvio attività. Si precisa che già il Comitato dei Sindaci si è espresso circa il cofinanziamento del Progetto nella seduta del 12 novembre del 2015 pertanto si dà mandato al Coordinatore per gli ulteriori corsi. Infine si passa al settimo punto di cui all'OdG. Bando di Accreditamento per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare mediante Voucher sociale, che il Comitato dei Sindaci, dopo ampio confronto, approva all'unanimità, dando mandato al Coordinatore per gli ulteriori corsi. Null'altro di cui discutere il Presidente alle ore 18:15 chiude la seduta. Del che viene redatto il presente verbale che letto viene sottoscritto.

1. Per il Comune di Castelvetro V. Sindaco Avv. Giuseppe Rizzo F.to
2. Per il Comune di Santa Ninfa Assessore ai Servizi Sociali Dott.ssa Silvana Glorioso F.to
3. Per il Comune di Salaparuta Sindaco Sig. Michele Saitta F.to
4. Per il Comune di Poggioreale Sindaco Sig. Lorenzo Pagliaroli F.to
5. Per il Comune di Campobello di Mazara V. Sindaco Avv. Antonina Mocerì F.to
6. Per l'ASP Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario Dr. Andrea Farina F.to
7. Il Coordinatore Gruppo Piano Dott.ssa Francesca Lo Coco F.to

